

SETTIMANA PARLAMENTARE

5 – 11 aprile 2010

Sindacato ispettivo

Camera – seduta dell'8 aprile

Sulla bonifica e riqualificazione ambientale e urbanistica dell'area ex FAS nel Comune di Elmas (CA)

Sull'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Sulla restituzione dell'IVA indebitamente pagata sulla TARSU e sulla TIA

Sullo stato di realizzazione "piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili"

Camera – seduta dell'8 aprile - Risposte

Sull'azione della struttura commissariale per l'emergenza rifiuti in Calabria

Camera – seduta dell'8 aprile

Sulla bonifica e riqualificazione ambientale e urbanistica dell'area ex FAS nel Comune di Elmas (CA)

Mauro PILI (PDL). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Per sapere - premesso che:

il Ministero dell'ambiente - Divisione VIII Bonifiche e risanamento è competente per:

la definizione ed aggiornamento dei criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati d'interesse nazionale e per la redazione dei progetti di bonifica ai sensi della vigente normativa;

la definizione dei criteri per l'individuazione dei siti inquinati d'interesse nazionale ai sensi della vigente normativa e delle migliori tecnologie da applicare alle matrici ambientali interessate; l'individuazione di nuovi siti di bonifica da classificare come d'interesse nazionale ai sensi della vigente normativa, con particolare attenzione alle aree marittime, portuali, lagunari, lacuali e fluviali;

lo svolgimento delle funzioni in materia di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale dei siti di bonifica d'interesse nazionale;

la predisposizione degli atti necessari per la definizione, l'aggiornamento e la verifica del Programma nazionale di bonifica e del Piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie;

la predisposizione degli atti necessari ai fini della perimetrazione dei siti di interesse nazionale da sottoporre a bonifica e ripristino ambientale;

l'individuazione dei nuovi siti di bonifica per la presenza di rifiuti abbandonati di amianto e di rifiuti derivanti dalle attività minerarie anche dismesse;

il monitoraggio e controllo della conformità dei piani regionali di bonifica alla normativa vigente, nonché monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi in essi previsti;

il censimento delle discariche a fine vita, nonché monitoraggio e verifica della conformità alla legislazione vigente degli interventi volti alla loro messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale ed eventuale chiusura;

l'individuazione su indicazione regionale degli interventi da bonificare di particolare urgenza nelle zone del territorio nazionale interessato da amianto;

la predisposizione delle attività necessarie all'attribuzione delle risorse per la mappatura delle zone del territorio nazionale interessato da amianto nonché per gli interventi di bonifica di particolare urgenza;

in data 26 febbraio 2001 il Tribunale di Cagliari ha pronunciato la risoluzione del concordato preventivo della società Ferriere Acciaierie Sarde, dichiarandone il fallimento e nominando giudice delegato e curatori fallimentari;

l'area in cui sorge lo stabilimento di titolarità della predetta società risulta interamente compresa al Fg. n. 557 della Carta d'Italia dell'I.G.M. - Sezione III;

il sito, avente una superficie di circa 40 ha è ubicato a sud-est del comune di Elmas, provincia di Cagliari, a circa un chilometro dallo stagno denominato Santa Gilla ed a qualche centinaio di metri dal Rio Sestu;

il ciclo produttivo adottato dalla società in esame, finalizzato alla produzione di ferro tondo per cemento armato, può essere sinteticamente riassunto nelle seguenti fasi fondamentali:

trattamento e riduzione volumetrica degli scarti ferrosi;

fusione degli scarti mediante forno elettrico e produzione di billette d'acciaio;

laminazione delle billette d'acciaio e produzione di ferro tondo;

la materia prima prevalentemente utilizzata era rappresentata da autoveicoli dismessi sottoposti ad attività di riduzione volumetrica;

l'esplicazione di tale ciclo di lavorazione, condotto talvolta con insufficiente oculatezza ed attenzione sotto il profilo della tutela ambientale, ha determinato una serie rilevante di dispersioni di contaminanti con effetto cumulativo nel medio-lungo periodo;

la F.A.S. Spa produceva ferro tondo per cemento armato trattando quantità di scarti ferrosi variabili tra le 55.000 e le 100.000 tonnellate annue;

all'interno dello stabilimento sono stoccati residui classificati come tossico-nocivi denominati «fanghi di abbattimento fumi forno elettrico» che contengono quantità rilevanti di metalli pesanti (Fe, Zn, Pb, Cd, As, Sb, e altri) e che venivano normalmente ceduti all'Enirisorse di Portoscuso (ora Portovesme Srl) per l'estrazione e il riutilizzo dei metalli, oltre alle scorie di acciaieria classificate come speciali;

dalle indagini condotte sul sito è emerso, nell'ambito del compendio industriale, un ingente quantitativo di fanghi da fumi di acciaieria, contenuti in un vascone in calcestruzzo cementizio, di amianto in frammenti all'interno dei capannoni industriali, di policlorobifenili negli olii dielettrici dei trasformatori impiegati nell'attività produttiva, nonché la probabile presenza di materiali inquinanti nelle scorie ed altri materiali di scarto;

l'area di cui in oggetto era di proprietà della Società «F.A.S. ferriere acciaierie sarde Spa» (la «F.A.S. Spa») la quale operava nel settore di lavorazione di materiali ferrosi e acciaio;

F.A.S. Spa, trovandosi in stato di insolvenza, veniva assoggettata dal tribunale di Cagliari a procedura fallimentare, nominando curatori della società i signori Dessalvi e Meloni;

a seguito di tale procedura, l'attività produttiva nell'area, già fortemente ridimensionata negli anni '80-'90, è completamente cessata, con conseguente ed integrale dismissione del sito produttivo;

in data 31 marzo 2001, in ragione dello stato di contaminazione dell'area riferibile alle attività produttive condotte dalla F.A.S. Spa, i curatori fallimentari avrebbero avviato la procedura di bonifica dell'area ai sensi del decreto legislativo n. 22 del 1997 e del decreto ministeriale n. 471 del 1999, procedura che sarebbe ad oggi ancora in corso;

in data 1° giugno 2007, il tribunale di Cagliari omologava con proprio decreto un concordato fallimentare;

in data 29 gennaio 2008, il tribunale di Cagliari, nell'ambito del soprarichiamato concordato fallimentare, trasferiva la proprietà dell'area di cui in oggetto alla società Villa del Mas Srl;

la *Gazzetta Ufficiale* n. 24 in data 29 gennaio 2008, stesso giorno della definizione del concordato fallimentare, pubblicava il decreto legislativo approvato 16 gennaio 2008, n. 4 recante «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

il decreto legislativo n. 4 del 2008 all'articolo 2, comma 43-ter, ha introdotto il seguente articolo 252-bis al cosiddetto codice ambientale:

«252-bis. Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale.

1. Con uno o più decreti del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati i siti di interesse pubblico ai fini dell'attuazione di programmi ed interventi di riconversione industriale e di sviluppo economico produttivo, contaminati da eventi antecedenti al 30 aprile 2006, anche non compresi nel Programma Nazionale di bonifica di cui al decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il termine, compreso fra novanta e trecentosessanta giorni, per la conclusione delle conferenze di servizi di cui al comma 5. In tali siti sono attuati progetti di riparazione dei terreni e delle acque contaminate assieme ad interventi mirati allo sviluppo economico produttivo. Nei siti con aree demaniali e acque di falda contaminate tali progetti sono elaborati ed approvati, entro dodici mesi dall'adozione del decreto di cui al presente comma, con appositi accordi di programma stipulati tra i soggetti interessati, i Ministri per lo sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute e il presidente della regione territorialmente competente, sentiti il presidente della provincia e il sindaco del comune territorialmente competenti. Gli interventi di riparazione sono approvati in deroga alle procedure di bonifica di cui alla parte IV del titolo V del presente decreto.

2. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento. L'articolo 253 dello stesso decreto n. 4 del 2006 prevede oneri reali e privilegi speciali così disciplinati:

1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale

immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.

3. il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.

4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito; il Consiglio comunale di Elmas il 18 gennaio 2010 ha assunto a maggioranza la deliberazione: riqualificazione ambientale ed urbanistica dell'area ex FAS - atto di indirizzo; nel dispositivo della deliberazione si legge:

la società Villa del Mas Srl ha provveduto a presentare nel mese di marzo 2009 un progetto operativo di bonifica che, recependo le preferenze della amministrazione comunale di Elmas, prevede la rimozione e lo smaltimento presso una discarica esterna di tutti i rifiuti e di tutto il terreno contaminato presente in sito;

tale soluzione, sebbene preferibile in quanto idonea a garantire la massima tutela ambientale per il territorio di Elmas - secondo l'amministrazione comunale di Elmas - risulta particolarmente onerosa per l'operatore privato e crea in capo allo stesso un onere superiore rispetto a quello richiesto dalla legge;

la società Villa del Mas Srl, pur confermando la propria disponibilità ad eseguire il progetto di bonifica concordato, ha rilevato che lo stesso non è economicamente sostenibile se non all'interno di una riqualificazione complessiva dell'area dismessa, riqualificazione che dovrebbe essere affidata ad un accordo di programma che, tra le altre cose, preveda anche l'inserimento di nuove funzioni e destinazioni;

con nota del 13 gennaio 2009, la Società Villa del Mas Srl, aveva già presentato una proposta di accordo di programma che, anche ai sensi dell'articolo 246 decreto legislativo n. 152 del 2005, coordinasse la bonifica dell'area con la riqualificazione urbanistica della stessa al fine di renderne sostenibile l'intervento;

tale necessità di coordinamento è stata ribadita e sottolineata anche in occasione della citata Conferenza di servizi del 28 agosto 2009 e con successiva nota del 16 dicembre 2009;

la bonifica e la riqualificazione dell'area dismessa ex F.A.S. Spa rappresenta un intervento di interesse generale in ragione, da un lato, delle pregnanti esigenze di tutela - garantite a livello costituzionale - dell'ambiente e della salute, dall'altro, in ragione dell'esigenza di dover programmare un uso del territorio sostenibile e utile per la cittadinanza, attraverso il recupero di un'area dismessa e già edificata, con conseguente salvaguardia di aree verdi e naturali non ancora edificate;

la società Villa del Mas Srl, sebbene non responsabile dell'inquinamento dell'area, acquisendo l'area, si è detta disponibile ad intervenire volontariamente nella procedura di bonifica al fine di programmare una riqualificazione dell'area sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista urbanistico;

il progetto operativo di bonifica presentato dalla Società Villa del Mas Srl e valutato «Favorevole a Condizione» dalla Conferenza di Servizi del 28 agosto 2009, ha previsto, così come richiesto dalle amministrazioni locali, come obiettivo della bonifica il raggiungimento delle CSC attraverso la rimozione e lo smaltimento di tutto il terreno contaminato e/o compromesso;

la fissazione di tale obiettivo di bonifica maggiormente cautelativo determina - sempre secondo l'amministrazione comunale - un costo a carico dell'operatore privato molto elevato ed economicamente non sostenibile in considerazione dell'attuale situazione dell'area, ormai dismessa da diversi anni e non più di interesse per l'insediamento di nuove attività produttive/manifatturiere e ciò vista la grande dimensione dell'area stessa e viste le attuali difficoltà economiche che, su scala nazionale e internazionale, colpiscono le attività manifatturiere;

il costo dell'intervento di bonifica, sempre secondo l'amministrazione comunale - se non bilanciato da una riqualificazione complessiva dell'area attraverso l'insediamento di nuove

destinazioni e funzioni più attuali e di interesse per i cittadini e per il territorio, pregiudicherà l'attuazione e la realizzazione del progetto operativo di bonifica stesso;

è comprensibile, sempre secondo l'amministrazione comunale di Elmas, in linea di massima, la richiesta del privato volta alla promozione di un accordo di programma che coordini l'esecuzione del progetto operativo di bonifica con lo sviluppo urbanistico dell'area;

l'amministrazione comunale considererà l'introduzione di nuove destinazioni idonee a garantire un effettivo riutilizzo dell'area e la sostenibilità dell'intervento di bonifica stesso;

è altresì condivisibile, sempre secondo l'amministrazione comunale, l'opportunità di coordinare i lavori di bonifica con lo sviluppo urbanistico del sito;

lo strumento di coordinamento più adatto per la riqualificazione complessiva dell'area può essere effettivamente individuato, secondo l'amministrazione comunale, in un piano strategico ovvero accordo di programma, eventualmente promosso su base regionale (per la valutazione degli aspetti relativi alle attività commerciali), il quale, oltre a regolare i modi e tempi della bonifica ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo n. 152 del 2006, può anche comportare variazione urbanistica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

in sede di accordo di programma - secondo il comune di Elmas - verranno individuate le destinazioni e funzioni da inserire nell'area e che pertanto il consiglio comunale, con la presente delibera, non prende posizione e non esprime valutazioni di merito sulla proposta di accordo di programma presentata dal privato il 13 gennaio 2009, ma individua solamente lo strumento attraverso cui programmare la riqualificazione urbanistica del sito;

appare opportuno e necessario: promuovere un piano strategico ovvero accordo di programma che disciplini la riqualificazione complessiva dell'area dismessa;

prendere atto dell'esigenza manifestata dalla società Villa del Mas di programmare la riqualificazione dell'intera area attraverso un apposito accordo di programma, che coordinerà e regolerà la riqualificazione urbanistica e il ripristino ambientale dell'area ex F.A.S.;

prendere atto dell'esigenza manifestata dalla Società Villa del Mas di coordinare l'intervento di bonifica con lo sviluppo urbanistico dell'area con il conseguente rinvio dell'esecuzione del progetto operativo di bonifica all'accordo di programma di cui al punto precedente;

confermare l'interesse già manifestato dall'amministrazione comunale di ottenere una bonifica radicale dell'area ex F.A.S. volta a rimuovere e conferire in discarica i rifiuti depositati nel sito e il terreno contaminato per il raggiungimento dei livelli più cautelativi per la salute pubblica;

assumere come atto di indirizzo la volontà che l'accordo di programma preveda la conclusione della bonifica da parte dell'operatore privato come fase obbligatoria, precedente e indispensabile alla conseguente fase di sviluppo urbanistico;

assumere quale atto di indirizzo di avviare le procedure per la promozione del piano strategico ovvero dell'accordo di programma, anche su base regionale -:

se l'area della ex FAS, ricadente nel Comune di Elmas e confinante con quello di Cagliari, rientri, per tipologia e caratteristiche, nei criteri di individuazione dei siti inquinati d'interesse nazionale;

se nell'ambito delle proprie competenze sia stato predisposto un aggiornamento del piano di bonifiche nazionali relativo ad aree industriali prioritarie;

se per il sito ex FAS debba essere applicata la disposizione del comma 2 dell'articolo 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 relativamente all'obbligo del proprietario del sito contaminato di farsi carico degli oneri connessi alla messa in sicurezza e bonifica nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori danni ambientali;

se gli interventi di bonifica e messa in sicurezza siano stati verificati dal Ministero e se la quantificazione degli oneri sia stata effettuata per l'iscrizione, come previsto dalle norme vigenti, nel certificato di destinazione urbanistica;

se sia suffragata da elementi conoscitivi in possesso del Ministero dell'Ambiente l'affermazione contenuta nella delibera del Consiglio comunale di Elmas del 18 gennaio 2010 relativamente alla riqualificazione ambientale e urbanistica dell'area ex FAS dove si afferma che la soluzione di bonifica «risulta particolarmente onerosa per l'operatore privato e crea in capo allo stesso un onere superiore rispetto a quello richiesto dalla legge» e se il Ministero ritenga necessario con proprio diretto intervento, relativamente alle proprie competenze, verificare con quali parametri e criteri sia stato previsto e valutato «un onere superiore a quello richiesto dalla legge»;

se l'obiettivo di riqualificazione dell'area, con la paventata sostanziale modifica della destinazione urbanistica, non confligga con le principali funzioni pubbliche dell'area stessa ed in particolare:

a) se la viabilità statale interessata a quell'area, con la funzione di raccordo di tutto il sud Sardegna con l'aeroporto di Cagliari - Elmas e lo stesso ingresso a sud della città di Cagliari,

rischi di essere fortemente compromessa per un congestionamento legato ad un insediamento confliggente con le infrastrutture aeroportuali strategiche della Sardegna;
b) se il carico urbanistico, risulterebbero ipotizzati oltre 10.000 nuovi residenti e strutture commerciali fruibili da decine di migliaia di utenti al giorno, con evidente sovraccarico territoriale e urbanistico rispetto alla posizione dell'aeroporto di Cagliari direttamente collegato con la stessa area ex FAS, risulti in contrasto con i piani di sviluppo aeroportuali valutati da Enac e della viabilità statale pianificati e realizzati da Anas di concerto con la regione Sardegna (4-06717)

Sull'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Alessandro NACCARATO (PD). - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico.* - Per sapere - premesso che: sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2010 è stato pubblicato il decreto ministeriale che regola l'entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (denominato SISTRI), introducendo parziali modifiche al precedente decreto del 17 dicembre 2009; tali decreti prevedono, in un lasso di tempo che varia dal 30 marzo al 27 aprile 2010 a seconda delle categorie interessate, l'implementazione dei sistemi operativi nonché la disponibilità di attrezzature costose soprattutto per le imprese di piccole dimensioni; l'obiettivo del decreto, ovvero quello di contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione dei rifiuti pericolosi e garantire corrette e trasparenti modalità di smaltimento degli stessi, è chiaramente condivisibile; tuttavia il provvedimento in oggetto obbliga anche le piccole aziende che producono una quantità irrisoria di rifiuti speciali ogni anno, a dotarsi di tutte le attrezzature necessarie per l'accesso telematico al sistema SISTRI; senza la necessaria differenziazione tra aziende di grandi dimensioni, medie e piccole l'avvio del sistema SISTRI rischia di configurarsi per le attività economiche più piccole come un onere aggiuntivo di rilievo che penalizza ulteriormente l'attività di tali aziende, già colpite dalla grave crisi economica in atto; inoltre, la mancanza di linee ADSL in larga parte del territorio nazionale renderà problematico l'efficiente utilizzo del sistema telematico, aumentando i costi per le imprese -; se i Ministri siano a conoscenza dei fatti sopra esposti; quali misure i Ministri interrogati intendano porre in essere al fine di garantire alle piccole imprese un più adeguato lasso di tempo per l'adempimento dell'obbligo che dia modo alle piccole imprese di programmare l'entrata in funzione del nuovo sistema, in considerazione delle rilevanti conseguenze penali derivanti da eventuali errori in buona fede; cosa intendano fare i Ministri interrogati per specificare meglio la platea dei soggetti sottoposti dal decreto in questione all'implementazione del sistema SISTRI, escludendo attività che producono rifiuti speciali in quantità minimale, ferma restando in vigore la modulistica precedente al decreto che fornisce sufficiente informazione; quali misure i Ministri intendano attuare per verificare la possibilità di un accesso gratuito al sistema SISTRI per non pesare sui bilanci di aziende di piccole dimensioni già in grande difficoltà a causa della crisi economica. (4-06719)

Sulla restituzione dell'IVA indebitamente pagata sulla TARSU e sulla TIA

Antonio PALAGIANO (IDV). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Per sapere - premesso che: in questi giorni stanno pervenendo diverse segnalazioni relative alla, ormai annosa, questione dell'IVA applicata alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e alla tariffa di igiene ambientale (TIA); sul web si diffondono informazioni, spesso incomplete, che portano inevitabilmente i cittadini italiani ad avere versioni di questa complicata vicenda legislativa che non rispondono esattamente alla realtà dei fatti; l'interesse dei cittadini è evidentemente quello di recuperare il denaro che hanno versato allo Stato quando non era in realtà dovuto; il diffondersi capillare di questo messaggio e dei diversi modelli che invitano i cittadini a fare

ricorso al fine di recuperare i soldi spesi attraverso il pagamento dell'IVA sulla TARSU e sulla TIA parte dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 238 del 24 luglio 2009, che ha sancito che TIA e TARSU sono da considerarsi tributi e non servizi e quindi non sono soggetti a IVA; nel testo del provvedimento si afferma che «...non esiste una norma legislativa che espressamente assoggetti ad IVA le prestazioni del servizio di smaltimento rifiuti ...entrambe le entrate devono essere ricondotte nel novero di diritti canonici e contributi che la normativa comunitaria esclude in via generale dall'assoggettamento ad Iva perché percepite da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità sempre che il mancato assoggettamento all'imposta non comporti una distorsione della concorrenza»; tuttavia la normativa in questo senso non è affatto chiara, se solo si pensa che, ad oggi, dopo 13 anni dall'approvazione del cosiddetto «decreto Ronchi» sono ancora tantissimi i comuni che non sono passati alla TIA e, da ultimo, con il decreto mille proroghe (decreto-legge n. 194 del 2009) è slittato ulteriormente il termine per l'emanazione del regolamento; praticamente TIA e TARSU continuano a convivere nel nostro ordinamento e continueranno a farlo fino a quando non verrà sancito l'obbligo del passaggio dalla TARSU alla TIA; il codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) nell'articolo 238, stabilisce che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avrebbe dovuto emanare un regolamento attuativo della TIA entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Codice; l'atteggiamento attendista del Governo sta creando in questo senso non pochi problemi, anche per il rischio di avvio di contenziosi tra privati cittadini ed enti locali in riferimento alle richieste di rimborso dell'IVA indebitamente versata; è, inoltre, evidente che i comuni dovranno quanto prima adeguare i propri regolamenti contabili al nuovo quadro giuridico disegnato dalla Consulta -;

se, alla luce di quanto sopra esposto, non intenda assumere iniziative normative che chiariscano una volta per tutte il quadro legislativo, anche sulla base di opportuni accordi con gli enti locali - e di conseguenza con le aziende che forniscono il servizio di smaltimento dei rifiuti garantendo chiarezza nelle informazioni diffuse e rispetto dei diritti dei cittadini che, alla luce della sentenza della Consulta, vorrebbero vedere rimborsato quanto ingiustamente pagato. (4-06730)

Sullo stato di realizzazione “piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili”

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e MAURIZIO TURCO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: secondo il rapporto «comuni rinnovabili 2010» di Legambiente, realizzato in collaborazione con Gse e Sorgenia emerge che sono 6.993 i comuni italiani dove è installato almeno un impianto di produzione energetica da fonti rinnovabili. Erano 5.580 nel 2009, 3.190 nel 2008, con un aumento del 13 per cento di produzione. Le fonti pulite che fino a dieci anni fa interessavano, con il grande idroelettrico e la geotermia, le aree più interne e comunque una porzione limitata del territorio italiano, oggi sono presenti nell'86 per cento dei comuni; in particolare, 6.801 comuni usano impianti per la produzione di energia solare, 297 l'eolica, 799 la «mini idroelettrica» e 181 la geotermica. Le biomasse vengono invece utilizzate in 788 comuni dei quali 286 utilizzano biomasse di origine organica animale o vegetale; 825 comuni grazie all'installazione di una fonte rinnovabile - mini-idroelettrica, eolica, fotovoltaica, da biomasse o geotermica - producono più energia elettrica di quanta ne consumano le famiglie residenti. 24 invece i comuni che grazie a impianti di teleriscaldamento collegati a impianti da biomasse o da geotermia superano il proprio fabbisogno termico; a giudizio degli interroganti per rafforzare ulteriormente questo trend positivo occorre con chiarezza assumere gli obiettivi UE al 2020 come scenario di riferimento delle politiche energetiche definendo innanzitutto il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili che occorre presentare a Bruxelles entro il mese di giugno 2010 -;

se e quando il Ministro intenda rendere pubblico lo stato di definizione del «piano d'azione nazionale in materia di energie rinnovabili»;

per quali motivi non si siano ancora emanate le linee guida sulle fonti rinnovabili che si attendono da anni, che dovrebbero rendere più semplici le autorizzazioni;

per quali motivi, nonostante la normativa vigente preveda che entro il 31 dicembre 2009 si dovessero stabilire «nuovi incentivi» sul conto energia per il solare fotovoltaico che dovrebbero valere dal 2011, ciò non sia stato fatto;

se non intenda chiarire quando verranno stabiliti, d'intesa, con la conferenza Stato-Regioni, gli

obiettivi per le fonti rinnovabili per ciascuna regione, così come prevede la legge.
(4-06704)

Camera – seduta dell'8 aprile – Risposte

Sull'azione della struttura commissariale per l'emergenza rifiuti in Calabria

Elisabetta ZAMPARUTTI (PD), BERNARDINI, MAURIZIO TURCO, MECACCI, FARINA COSCIONI e BELTRANDI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:

la Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti nella sua relazione conclusiva del 28 febbraio 2008, in merito alla situazione dei rifiuti in Calabria affermava di aver auditato l'ex Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria, prefetto Antonio Ruggiero, che ha denunciato «gravi carenze nelle modalità di funzionamento della struttura commissariale» in particolare sotto il profilo della trasparenza mancando «registrazioni contabili dotate di requisiti minimi di analiticità, pur a fronte di un flusso di risorse finanziarie di ingente entità, e l'esistenza di gravi ritardi nei pagamenti e nelle riscossioni di pertinenza» e che ha «dovuto constatare la mancanza presso gli uffici affidatigli di un archivio, con la conseguenza che la ricerca delle pratiche era per lo più affidata alla memoria dei singoli funzionari». Inoltre si legge dagli atti della Commissione che il prefetto Antonio Ruggiero aveva presentato «un rapporto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per segnalare il caso di alcune ditte che erano risultate aggiudicatrici di una lunga serie di appalti con affidamento diretto o tramite gare aggiudicate anche sulla base di una sola offerta»;

il 18 dicembre 2007 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza in Calabria stante la situazione estremamente critica in materia di smaltimento dei rifiuti urbani, mentre nel decreto-legge sull'emergenza rifiuti in Campania, n. 172 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 210 del 2008, si dispone il diritto per gli impianti di incenerimento di Gioia Tauro ad accedere alla procedura di riconoscimento in deroga agli incentivi CIP6 che rappresentano un prelievo diretto dalle bollette degli utenti di somme che dovrebbero essere destinate al sostegno alla produzione di energia da fonti rinnovabili ed assimilate;

il 22 dicembre 2008 notizie stampa hanno riferito la notizia di un maxi sequestro nel porto di Gioia Tauro effettuato dal Nucleo operativo ecologico e relativo a ben 72 tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui scarti e rottami di batterie al piombo esauste ed apparecchiature elettroniche ed elettriche contaminate da oli e grassi, che erano contenuti in due container provenienti da Israele. Quattro persone sono state denunciate in stato di libertà con l'accusa di importazione illegale di rifiuti;

per quanto sopra esposto, gli interroganti ritengono che la mancanza di legalità e trasparenza nella gestione delle varie fasi del ciclo dei rifiuti e nel funzionamento della struttura commissariale è causa della grave criticità del settore rifiuti nella Regione Calabria -: se e quali provvedimenti siano stati adottati per risolvere i problemi sollevati dal prefetto Antonio Ruggiero in ordine all'assenza di trasparenza nella gestione dei rifiuti in Calabria ed in particolare:

a) se si sia provveduto alla realizzazione di un archivio commissariale;

b) quali siano attualmente le modalità per il reclutamento del personale preposto alla struttura commissariale;

c) se risulti quale esito abbia avuto il rapporto presentato dal prefetto Ruggiero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro;

d) se risulti quale esito abbia avuto l'inchiesta cosiddetta «Poseidone» e avviata dalla Procura di Catanzaro, in merito alla gestione dell'emergenza ambientale da parte dell'allora commissario Giuseppe Chiaravalloti;

e) se si sia provveduto ad affidare gli appalti mediante gara o se invece prosegua la prassi dell'affidamento diretto o tramite gare aggiudicate anche sulla base di una sola offerta.

(4-01969)

Risposta. - In riferimento all'interrogazione in esame, concernente chiarimenti sull'azione della struttura commissariale per l'emergenza rifiuti in Calabria, ex ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3731 del 2009, si fa presente quanto segue.

Riguardo al sequestro di rifiuti pericolosi nel porto di Gioia Tauro, effettuato il 18 dicembre 2008, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palmi ha riferito che l'oggetto del sequestro è stata un'importazione di merce proveniente da Israele e destinata in Sicilia consistente, non in pani di piombo, come dichiarato dall'importatore, ma da tonnellate di scarti e rottami di batterie esauste qualificabili come pericolosi.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro - direzione distrettuale antimafia - ha comunicato che, a seguito del rapporto redatto dal prefetto Antonio Ruggiero, nell'ambito del procedimento n. 10718/07 RG a carico di ignoti, è stata depositata al GIP la richiesta di archiviazione, eccezion fatta per le vicende concernenti lo svolgimento dei lavori per il completamento del sistema fognario del comune di Bonifati, per cui si è proceduto a stralcio con conseguente trasmissione del procedimento alla procura di Cosenza per competenza territoriale.

Relativamente all'affidamento di incarichi da parte del commissariato per l'emergenza ambientale nella regione Calabria a numerosi legali, in luogo dell'Avvocatura Generale dello Stato, unica questione ancora pendente, il capo dell'ufficio requirente ha segnalato che è stato iscritto il procedimento penale n. 10175/09 R.G. med. 44, nel cui ambito, in data 21 gennaio 2010, è stata conferita alla polizia giudiziaria delega di indagini, di cui si attendono gli esiti.

Per quanto riguarda l'inchiesta «Poseidone», il capo dell'ufficio requirente ha precisato che la stessa, al momento, è ancora pendente.

Inoltre si precisa che per la realizzazione di un archivio commissariale, la struttura commissariale ha riferito che in passato è mancato un utile ed organico sistema di archiviazione degli atti e ogni settore o ufficio, ne ha curato in autonomia, anche metodologica, la conservazione e la classificazione.

Nel 2005, il prefetto Bagnato, commissario delegato pro-tempore, al fine di istituire un regolare archivio, ha richiesto, alla direzione dell'archivio di Stato di Catanzaro, l'assegnazione di un funzionario esperto.

Successivamente, nel febbraio 2006, è stata utilizzata un'unità che ha avviato il lavoro, organizzando l'archivio e curando la predisposizione di un inventario cartaceo ed informatico. Il reclutamento del personale della struttura commissariale è avvenuto con regolari ordinanze Commissariali in ottemperanza delle seguenti ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri:

n. 2996 del 21 ottobre 1997 (articolo 3, commi 1, 3);

n. 2856 del 1° ottobre 1998 (articolo 4, commi 1, 2, 3, e 4);

n. 3062 del 21 luglio 2000 (articolo 6, commi 4, 5 e 6 - articolo 8, comma 2);

n. 3132 del 17 maggio 2001 (articolo 2, commi 1 e 2);

n. 3149 del 1° ottobre 2001 (articolo 3, commi 1 e 2);

n. 3379 del 5 novembre 2004 (articolo 7, comma 2).

In particolare, il personale è stato reclutato dalla pubblica amministrazione mediante selezione, a seguito di valutazione di curricula, con contratto a tempo determinato, sempre nel rispetto delle suddette ordinanze.

Per quanto concerne gli esiti del rapporto del prefetto Ruggiero presso la procura della Repubblica di Catanzaro e dell'inchiesta «Poseidone» la struttura commissariale ha dichiarato di non esserne a conoscenza.

In merito agli appalti si fa presente, come da elementi del dipartimento della protezione civile, che questi sono stati affidati, sempre, mediante il ricorso all'evidenza pubblica, fatta eccezione per alcuni casi ove, per importo, urgenza o peculiarità dei lavori e/o dei servizi, sono ricorse condizioni tali da giustificare l'affidamento diretto. Il tutto in ossequio alla normativa e alle ordinanze in vigore.

Si precisa, inoltre, che l'ufficio della struttura commissariale non ha affidato appalti in presenza di una sola offerta valida, salvo diversa dicitura del bando di gara.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Elio Vito.